

**MA.RE. SNC AGENZIA DI ASSICURAZIONE
DI DAVIDE JOUVE E GIORGIO JOUVE**

Sede legale: CORSO TASSONI, 31 - 10143 TORINO (TO)

Sede operativa: CORSO SICCARDI, 4 – 10122 TORINO

ISCRIZIONE RUI: A000053802 del 05-03-2007

**ELENCO RECANTE LA DENOMINAZIONE DELLA O DELLE IMPRESE DI ASSICURAZIONE CON LE QUALI L'INTERMEDIARIO HA O
POTREBBE AVERE RAPPORTI D'AFFARI**

MANDATI DIRETTI:

**SOCIETA' CATTOLICA DI ASSICURAZIONE S.p.A.
UCA ASSICURAZIONE - Spese Legali e Peritali S.p.A**

IN VIRTU' DEI RAPPORTI DI LIBERA COLLABORAZIONE

(ai sensi dell'articolo 22, comma 10, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito nella legge 17 dicembre 2012, n. 221)

Cognome e Nome/Denominazione sociale	Iscrizione RUI	Imprese Mandanti
SATEC SRL Sede legale: VIALE ANCONA, 22 – 30172 VENEZIA MESTRE PEC: satec@pec.satecgroup.eu	A000111647 del 05-03-2007	CHUBB EUROPEAN GROUP SE
FIT S.R.L. SOCIETA' BENEFIT Sede legale: VIA SILVIO PELLICO 5 - 20831 SEREGNO (MB) PEC: fitsrlbenefit@legalmail.it	A000562210 del 14-12-2016	HDI ASSICURAZIONI S.P.A. D.A.S. DIFESA AUTOMOBILISTICA SINISTRI S.P.A. DI ASSICURAZIONE BENE ASSICURAZIONI S.P.A. CHUBB EUROPEAN GROUP LIMITED LLOYD'S IMA ITALIA ASSISTANCE S.P.A AM TRUST.
NICOLOSI GIORGIO Sede legale: CORSO SICCARDI 11 - 10122 TORINO (TO) PEC: giorgionicolosi@pec.it	A000054325 del 05-02-2007	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A.

MA.RE. SNC di DAVIDE JOUVE E GIORGIO JOUVE

Corso G. Siccardi, 4 | 10122 Torino - Tel. (+39) 011.561.21.61 - Fax (+39) 011.561.21.73
torinocernaia@cattolica.it - www.cattolica-torinocernaia.com

ALLEGATO 3

(Art. 56 Regolamento IVASS 40/18)

INFORMATIVA SUL DISTRIBUTORE

Il distributore ha l'obbligo di consegnare/trasmettere al contraente il presente documento, prima della sottoscrizione della prima proposta o, qualora non prevista, del primo contratto di assicurazione (fatto salvo si tratti di un contratto IBIP distribuito da intermediari iscritti nella sezione D del RUI, applicandosi in tal caso la disciplina dettata dalla Consob), di metterlo a disposizione del pubblico nei propri locali, anche mediante apparecchiature tecnologiche, oppure di pubblicarlo su un sito internet ove utilizzato per la promozione e collocamento di prodotti assicurativi, dando avviso della pubblicazione nei propri locali. In occasione di rinnovo o stipula di un nuovo contratto il distributore consegna o trasmette le informazioni di cui all'Allegato 3 solo in caso di successive modifiche di rilievo delle stesse.

Sezione I – Informazioni generali sull'intermediario che entra in contatto con il contraente

Gli estremi identificativi e di iscrizione dell'intermediario possono essere verificati consultando il RUI sul sito internet dell'IVASS (www.ivass.it).

Intermediario che entra in contatto con il cliente:

(l'intermediario proponente viene segnalato con una x nella colonna di sinistra)

x	Cognome	Nome	Qualifica	Iscrizione RUI	Intermediario I livello	
	JOUBE	DAVIDE	Responsabile dell'attività di intermediazione	A000121416 del 12-03-2007	-	-
	JOUBE	GIORGIO	Responsabile dell'attività di intermediazione	A000118081 del 05-03-2007	-	-
	FASCIANA	VINCENZA	Dipendente operante all'interno dei locali dell'intermediario	-	-	-
	RIANNA	ALDO MICHELE STEFANO	Dipendente operante anche al di fuori dei locali dell'intermediario	E000494223 del 14-07-2014	-	-
	BORELLI	LUCA	Collaboratore di intermediario	E000053804 del 05-30-2017	-	-

Intermediario per il quale è svolta l'attività:

Ragione sociale: MA.RE. SNC AGENZIA DI ASSICURAZIONE DI DAVIDE JOUBE E GIORGIO JOUBE -
Iscrizione RUI: A000053802 del 05-03-2007 -
Sede legale: CORSO TASSONI, 31 - TORINO
Sede operativa: CORSO SICCARDI, 4 - TORINO

Telefono: 011-5612161
Indirizzo e-mail: torinocernaia@cattolica.it
Indirizzo PEC: maresnc.pec@pcert.it
Sito internet: www.cattolica-torinocernaia.com

Sezione II – Informazioni sull'attività svolta dall'intermediario assicurativo e riassicurativo

a. Sono stati messi a disposizione nei locali del distributore oppure pubblicato sul proprio sito internet i seguenti elenchi:

1. elenco recante la denominazione della o delle imprese di assicurazione con le quali l'intermediario ha rapporti d'affari, anche sulla base di una collaborazione orizzontale o di lettere di incarico; in caso di collaboratore iscritto in sezione E, sono indicati i rapporti dell'intermediario principale con il quale collabora.
 2. elenco degli obblighi di comportamento cui adempiono, indicati nell'allegato 4-ter del Reg. IVASS n. 40/2018.
- b. è possibile richiedere la consegna o la trasmissione dell'elenco sub a.1 nel caso di offerta fuori sede o nel caso in cui la fase precontrattuale si svolga mediante tecniche di comunicazione a distanza.

Sezione III – Informazioni relative a potenziali situazioni di conflitto d'interessi

- a. Gli intermediari ivi indicati non detengono una partecipazione diretta o indiretta pari o superiore al 10% del capitale sociale o deidritti di voto di alcuna impresa di assicurazione;
- b. Nessuna impresa di assicurazione o impresa controllante di un'impresa di assicurazione è detentrica di una partecipazione diretta o indiretta pari o superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto delle eventuali società di intermediazione ivi indicate.

Sezione IV – Informazione sugli strumenti di tutela del contraente

- a. L'attività di distribuzione è garantita da un contratto di assicurazione della responsabilità civile che copre i danni arrecati ai contraenti da negligenze ed errori professionali dell'intermediario o da negligenze, errori professionali ed infedeltà dei dipendenti, dei collaboratori o delle persone del cui operato l'intermediario deve rispondere a norma di legge.
- b. Il contraente ha la facoltà, ferma restando la possibilità di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, di inoltrare per iscritto all'intermediario (utilizzando i riferimenti indicati nella sezione I) o all'impresa preponente (secondo le modalità ed i recapiti indicati nel DIP aggiuntivo). Nel caso in cui il reclamo abbia esito insoddisfacente o in caso di assenza di riscontro entro i termini di legge, il contraente ha la facoltà di rivolgersi all'IVASS o alla Consob secondo quanto indicato nei DIP aggiuntivi.
- c. Il contraente ha la facoltà di avvalersi di eventuali sistemi alternativi di risoluzione delle controversie previsti dalla normativa vigente indicati nei DIP aggiuntivi.

MA.RE. SNC di DAVIDE JOUBE E GIORGIO JOUBE

Corso G. Siccardi, 4 | 10122 Torino - Tel. (+39) 011.561.21.61 - Fax (+39) 011.561.21.73
torinocernaia@cattolica.it - www.cattolica-torinocernaia.com

ALLEGATO 4-ter

(Art. 56 Regolamento IVASS 40/18)

ELENCO DELLE REGOLE DI COMPORTAMENTO DEL DISTRIBUTORE

Il distributore ha l'obbligo di mettere a disposizione del pubblico il presente documento nei propri locali, anche mediante apparecchiature tecnologiche oppure pubblicarlo sul proprio sito internet ove utilizzato per la promozione ed il collocamento di prodotti assicurativi, dando avviso della pubblicazione nei propri locali. Nel caso di offerta fuori sede o nel caso in cui la fase precontrattuale si svolga mediante tecniche di comunicazione a distanza, il distributore consegna o trasmette al contraente il presente documento prima della sottoscrizione della proposta o, qualora non prevista, del contratto di assicurazione.

**MA.RE. SNC AGENZIA DI ASSICURAZIONE
DI DAVIDE JOUVE E GIORGIO JOUVE**

Numero e data di iscrizione al RUI: A000053802 del 05-03-2007

Sezione I – Regole generali per la distribuzione di prodotti assicurativi

- a. obbligo di consegna al contraente dell'allegato 3 al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, prima della sottoscrizione della prima proposta o, qualora non prevista, del primo contratto di assicurazione, di metterlo a disposizione del pubblico nei locali del distributore, anche mediante apparecchiature tecnologiche, e di pubblicarlo sul sito internet, ove esistente;
- b. obbligo di consegna dell'allegato 4 al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, prima della sottoscrizione di ciascuna proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto di assicurazione;
- c. obbligo di consegnare copia della documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalle vigenti disposizioni, copia della polizza e di ogni altro atto o documento sottoscritto dal contraente;
- d. obbligo di proporre o raccomandare contratti coerenti con le richieste e le esigenze di copertura assicurativa e previdenziale del contraente o dell'assicurato, acquisendo a tal fine, ogni utile informazione;
- e. se il prodotto assicurativo risponde alle richieste ed esigenze, obbligo di informare il contraente di tale circostanza, dandone evidenza in un'apposita dichiarazione. In mancanza di tale dichiarazione, il prodotto assicurativo non può essere distribuito;
- f. obbligo di valutare se il contraente rientra nel mercato di riferimento identificato per il contratto di assicurazione proposto e non appartiene alle categorie di clienti per i quali il prodotto non è compatibile, nonché l'obbligo di adottare opportune disposizioni per ottenere dai produttori le informazioni di cui all'articolo 30-decies comma 5 del Codice e per comprendere le caratteristiche e il mercato di riferimento individuato per ciascun prodotto;
- g. obbligo di fornire in forma chiara e comprensibile le informazioni oggettive sul prodotto, illustrandone le caratteristiche, la durata, i costi e i limiti della copertura ed ogni altro elemento utile a consentire al contraente di prendere una decisione informata.

Sezione II – Regole supplementari per la distribuzione di prodotti di investimento assicurativi

- a. prima della sottoscrizione di ciascuna proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto, obbligo di consegna/trasmisione al contraente copia dell'Allegato 4-bis al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018
- b. obbligo di valutare l'adeguatezza oppure l'appropriatezza del prodotto di investimento assicurativo proposto;
- c. in caso di vendita con consulenza, obbligo di informare il contraente se il prodotto è adeguato, specificandone i motivi e dandone evidenza in un'apposita dichiarazione. In mancanza di tale dichiarazione, il prodotto assicurativo non può essere distribuito con consulenza;
- d. in caso di vendita senza consulenza di un prodotto di investimento assicurativo, obbligo di informare il contraente se il prodotto è inappropriato, dandone evidenza in un'apposita dichiarazione;
- e. in caso di vendita senza consulenza di un prodotto di investimento assicurativo, obbligo di informare il contraente della circostanza che il suo rifiuto di fornire una o più delle informazioni richieste pregiudica la capacità di accertare l'appropriatezza del prodotto proposto, nel caso di volontà espressa dal contraente di acquisire comunque il prodotto, obbligo di informarlo di tale circostanza, specificandone i motivi e dandone evidenza in un'apposita dichiarazione;
- f. obbligo di fornire le informazioni di cui all'articolo 121-sexies, commi 1 e 2, del Codice.

MA.RE. SNC di DAVIDE JOUVE E GIORGIO JOUVE

Corso G. Siccardi, 4 | 10122 Torino - Tel. (+39) 011.561.21.61 - Fax (+39) 011.561.21.73
torinocernaia@cattolica.it - www.cattolica-torinocernaia.com